

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 291)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **VERONESI, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, FINIZZI e PALUMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1968

Attribuzione alla Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige della potestà di emanare norme in materia di istituzioni ricreative e sportive

ONOREVOLI SENATORI. — Si sono da poco chiuse le Olimpiadi di Città del Messico. Le scarse affermazioni conseguite dagli atleti italiani che vi hanno partecipato, messi a confronto con i risultati più lusinghieri ottenuti da paesi anche più piccoli del nostro, fanno seriamente meditare sulla opportunità di incoraggiare ed incentivare lo sport in misura maggiore di quanto finora sia stato fatto in Italia.

Per la verità il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 prevedeva un non indifferente sforzo in tale settore. Lo stesso, infatti, proponeva di attuare il riordinamento della legislazione sportiva e la realizzazione di un programma organico di investimenti in impianti ed attrezzature sportive per complessivi 33 miliardi circa nel quinquennio. A tre anni dall'inizio del piano, però, quasi nulla è stato realizzato nè in materia di riordino della legislazione sportiva, nè in materia di costruzione di nuovi impianti sportivi.

La regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige è tra le regioni che maggiormente

hanno risentito della carenza di iniziative dell'autorità centrale in materia di sport. Scarsi sono, infatti, gli impianti sportivi esistenti nel suo territorio e la stessa Regione, pur nella larga autonomia a lei concessa dallo statuto speciale, non ha alcuna possibilità di modificare un tale stato di fatto non essendole riconosciuta alcuna competenza a legiferare in materia sportiva.

In altra regione a statuto speciale di più recente istituzione (Friuli-Venezia Giulia) un tale potere è stato attribuito dallo statuto all'Assemblea regionale. Lo stesso occorre fare per la regione Trentino-Alto Adige, in modo che essa possa supplire, nella forma che più riterrà opportuna, alla carente iniziativa statale in materia. Questo è l'oggetto del presente disegno di legge che, modificando opportunamente l'articolo 4 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, prevede appunto di attribuire a detta regione la competenza legislativa in materia di istituzioni ricreative e sportive. Data l'opportunità che in proposito l'autonomia re-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gionale sia la più ampia possibile, si è previsto che l'esercizio di detto potere, come già per la regione Friuli-Venezia Giulia, non incontri altre limitazioni oltre quella di essere in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonchè di essere rispettoso degli obblighi

internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Per il fine cui tende il presente disegno di legge costituzionale, si confida che vorrete dare la vostra approvazione a quanto forma oggetto dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*Articolo unico.*

All'articolo 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è aggiunto il seguente numero:

« 18) istituzioni ricreative e sportive ».